

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione Lavori Pubblici*

*Urbanistica e Trasporti*

---

DISEGNO DI LEGGE

"INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL 1° E 2° COMMA DELL'ART.20

DELLA L.R. 12/8/1978 N.37"

Relatore: Geom. Nicola D'Andrea

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

Com'è noto, il 1° comma dell'art.20 delega i Comuni ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire nel territorio Comunale da parte di qualunque soggetto.

Il comma successivo dello stesso articolo delega altresì i Comuni ad esercitare le funzioni amministrative concernenti la determinazione dell'indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale da chiunque eseguite, comprese quelle da realizzare nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi.

In ordine ai due suddetti comma sono state prospettate alcune perplessità circa il senso ed il valore delle normative in essi contenute.

La mancata citazione nel 1° comma, infatti, della materia della edilizia economica e popolare, di per sé irrilevante, potrebbe assumere, invece, rilevanza giuridica nel caso di specie per la constatazione che tale materia viene, viceversa, espressamente indicata nel 2° comma predetto (ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit).

Per quanto concerne, poi, il 2° comma, è stato fatto rilevare che la normativa menziona le sole opere pubbliche e non anche le opere di pubblica utilità.

Tale mancata citazione potrebbe indurre a ritenere che nella materia dei piani per edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi i Comuni siano stati delegati ad acquisire solo le aree necessarie per le opere pubbliche (strade, infrastrutture, edifici pubblici, ecc.) e non anche quelle destinate all'edilizia sovvenzionata ecc..

In effetti la formulazione dei commi suddetti esprime meno di

quello che fu voluto dal Consiglio Regionale, che, com'è noto, intese delegare ai Comuni: tutte le funzioni amministrative, nessuna esclusa, in materia sia di occupazione temporanea e d'urgenza, che di espropriazione definitiva.

Allo scopo, quindi, di precisare l'estensione delle suddette normative si rende indispensabile che venga data, da parte del Consiglio Regionale, una interpretazione autentica delle normative stesse nel senso illustrato dall'articolo unico di cui si propone l'approvazione.

*Wicini d'Andriani*

## ARTICOLO UNICO

Le funzioni amministrative delegate ai Comuni in materia di occupazione temporanea e d'urgenza di cui al 1° comma dell'art. 20 della legge regionale 12/8/1978, n. 37, sono da intendersi estese alle aree incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, alle aree individuate e deliberate ai sensi dell'art. 51 della legge 22/10/1971, n. 865 ed alle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della medesima legge 22/10/1971, n. 865.

Sono altresì da intendersi delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui al 2° comma, anche per le opere di pubblica utilità da chiunque eseguite, nonché per gli atti susseguenti alla pronuncia degli espropri.